

**NOLEGGIO CON CONDUCENTE:  
NUOVO RINVIO DELLE MODIFICHE ALLA LEGGE N. 21/1992.**

In base all'art. 23, comma 3, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 è stata nuovamente prorogata dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 la sospensione dell'efficacia delle modifiche alla Legge quadro in materia di noleggio n. 21/1992, introdotte dall'articolo 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009.

Rimangono, pertanto, sospese tutta una serie di nuove disposizioni (in materia di disponibilità obbligatoria di una rimessa, in materia di obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio", in materia di previsione che l'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso la rimessa, ecc.) che appena varate hanno subito creato problemi e difficoltà applicative.

Per adesso non rimane che attendere le proroghe del caso a fronte del fatto che la materia degli autoservizi pubblici non di linea è di competenza delle Regioni a cui spetta di legiferare in via esclusiva. Quindi la Legge 21/1992 è come se non fosse stata modificata, per cui tutto rimane invariato in attesa degli sviluppi della situazione.

Non è escluso che le regioni vadano verso la liberalizzazione delle licenze, fatta eccezione, ovviamente, per il divieto assoluto di sostare su area pubblica da parte dei noleggiatori per procurarsi il servizio.

Marani Maurizio

*www.poliziamunicipale.it - riproduzione riservata*